



COMUNE DI BOTTIDDA

Provincia di Sassari

Via Goceano, 2

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI
LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 09 Maggio 2016

INDICE

Art. 1. Ambito di applicazione.

Art. 2. Soggetti legittimati alla richiesta d' uso dei locali.

Art. 3. Tipi di concessione.

Art. 4. Modalità di presentazione delle domande.

Art. 5. Utilizzo dei locali.

Art. 6. Responsabilità del concessionario.

Art. 7. Cauzione.

Art. 8. Diniego, sospensione e revoca.

Art. 9. Uso del Centro di Aggregazione Sociale.

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di locali comunali a Enti, Associazioni, Gruppi organizzati e Privati.
2. I locali soggetti al presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Casa di Sant'Antonio;
 - b) Sala di Lettura della Biblioteca Comunale;
 - c) Strutture Parco Santo Stefano;
 - d) Centro Aggregazione Sociale;
 - e) Porzione dell'immobile ex Scuola Media;
 - f) Porzione dell'immobile ex Scuola Elementare;
3. I locali potranno essere utilizzati sia separatamente che congiuntamente nell'ambito di un'unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
4. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli impianti e gli immobili per i quali esiste una specifica disciplina regolamentare.
5. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per il Comune di Bottidda, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.
6. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S.

ART. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero e di volontariato sociale.
 - b) Comitati di cittadini.
 - c) Privati.
 - d) Enti pubblici.
2. La concessione in uso per motivi culturali, formativi o di preminente interesse pubblico può essere rilasciata ai suddetti soggetti come sede stabile per lo svolgimento dell'attività

associativa.

ART. 3 - Tipi di concessione

1. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione:

concessione a titolo gratuito e concessione a titolo oneroso.

Si ha concessione a titolo gratuito nei casi in cui:

- a. le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organizzazioni che agiscano in collaborazione con il Comune;
- b. le manifestazioni siano organizzate per ragioni di pubblico interesse e costituiscono motivo di aggregazione sociale;
- c. i richiedenti hanno una effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura.

Si ha concessione a titolo oneroso nei casi in cui:

- a. la richiesta è fatta per lo svolgimento di attività a rilevanza economica;
- b. la richiesta della concessione serve esclusivamente per soddisfare interessi privati;
- c. la richiesta perviene da un soggetto non residente o non avente sede nel Comune di Bottidda.

2. Le tariffe di concessione a titolo oneroso dei locali e le tariffe della cauzione sono determinate dalla Giunta Comunale, che provvederà periodicamente all'approvazione ed ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, della durata dell'utilizzo e secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Bottidda del soggetto richiedente;

3. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione.

ART. 4 - Modalità di presentazione delle domande.

1. I locali di cui all'art. 1 sono concessi previa apposita domanda da redigersi tramite specifici moduli in dotazione presso l'Ufficio Protocollo del Comune, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività per cui il locale è richiesto, corredata della seguente documentazione:

a) Associazioni:

- Atto costitutivo dell'Associazione e Regolamento;
- Programma delle attività da svolgersi nel locale oggetto della richiesta;
- Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (con rilascio di codice fiscale).

b) Comitati temporaneamente costituiti:

- Elenco nominativo delle persone che compongono il Comitato con indicazione del Responsabile o Presidente;
- Programma delle attività da svolgersi nel locale oggetto della richiesta;

c) Privati:

- Nominativo del Responsabile;
- Programma delle attività da svolgersi nel locale oggetto della richiesta ed indicazione del tipo di attività da effettuare.

2. Presso l'Ufficio Protocollo è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto richiedente.

3. Nel caso di più domande di concessione relative agli stessi locali, spetterà alla Giunta comunale valutare quale delle domande dovrà essere accolta tenuto conto del motivo per il quale l'immobile viene richiesto e privilegiando quella che risponde agli interessi diffusi della comunità.

4. Se le istanze di più soggetti richiedenti risultano parimenti meritevoli, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato per primo la domanda. In tal caso fa fede il numero di protocollo del Comune di Bottidda.

ART. 5 - Utilizzo dei locali

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura e le caratteristiche strutturali degli stessi.

2. L'autorizzazione appositamente rilasciata dall'Amministrazione costituisce titolo idoneo e necessario per l'accesso e l'uso del locale che dovrà essere adoperato con le modalità e le condizioni di utilizzo previste nel presente regolamento e in quelle ulteriori dettate o concordate con l'Amministrazione comunale. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Vigile Urbano provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.

3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile del Servizio.

4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono

trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati immediatamente all'Ufficio Tecnico, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Vigile Urbano provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.

5. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Responsabile del Servizio, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

6. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di illuminazione e gli impianti idrici, nonché tutti gli altri eventualmente presenti. Qualora sia necessaria l'installazione di arredi, attrezzature o impianti ulteriori a quelli esistenti, i fruitori dei locali dovranno preventivamente chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione comunale e di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale dovranno verificare la compatibilità con arredi e strutture preesistenti. L'installazione sarà a carico e a spese del concessionario osservate tutte le vigenti norme antinfortunistiche, di sicurezza e salute.

7. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all'art. 1, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.

8. Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni igieniche in cui li aveva ricevuti al momento della consegna e di provvedere alla pulizia dei locali, compresa l'igienizzazione dei bagni e le pertinenze allo stesso, con il contestuale ritiro di tutto il pattume.

Art. 6 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione.

Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, tutte le direttive impartite o concordate con l'Amministrazione comunale e le normative relative alla sicurezza (vie di fuga libere, divieto assoluto di uso di fiamme libere ecc) nei locali pubblici.

In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione, dell'utilizzo e della difformità d'uso degli stessi.

Art. 7 - Cauzione

La concessione è subordinata al preventivo versamento di una cauzione, presso il Responsabile del Servizio dell'importo corrispondente alla tabella approvata dalla Giunta comunale.

La cauzione viene resa dopo la restituzione delle chiavi dei locali, e previo sopralluogo dello stato dei locali da parte dell'Ufficio Vigili Urbani.

Sulla somma versata il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali ed agli arredi per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

L'amministrazione può dispensare i soggetti che godono di una concessione d'uso di locali per motivi culturali, formativi o di preminente interesse pubblico dal versamento della cauzione salva, comunque, la responsabilità penale e civile per i danni.

ART. 8 - Diniego, sospensione e revoca

1. L'istanza viene rigettata quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi oppure quando vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.

2. L'istanza viene altresì rigettata quando la richiesta della concessione di un locale di cui all'art. 1 non è compatibile, per le attività da effettuare, con la natura e le caratteristiche strutturali dello stesso.

3. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.

4. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.

ART. 9 - Uso del Centro Aggregazione Sociale.

Le sale del Centro Aggregazione Sociale e il Parco esterno antistante allo stesso possono essere utilizzate per riunioni associative o per attività e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, ricreativo, artistico e sociale alle condizioni dettate dal presente regolamento.

